DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(novantesima deroga)

(77/529/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con decisioni del 29 giugno 1977, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione hanno deciso di sospendere in maniera autonoma dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978 al più tardi, i dazi all'importazione sui prodotti CECA originari della Repubblica araba d'Egitto, della Repubblica araba siriana del Regno ascemita di Giordania e della Repubblica libanese;

considerando che sono stati firmati degli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati summenzionati il 18 gennaio 1977 per quanto riguarda i tre primi ed il 3 maggio 1977 per quanto riguarda l'ultimo;

considerando che le suddette decisioni avevano per oggetto l'entrata in vigore, alla data inizialmente prevista, delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo;

considerando che non è stato finora notificato l'espletamento degli atti necessari per l'entrata in vigore degli accordi suddetti;

considerando che fra i prodotti in questione figurano la ghisa, il ferro-manganese carburato ed i prodotti siderurgici compresi nel capitolo 73 della tariffa doganale, per i quali dazi minimi sono stati stabiliti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità e dagli altri atti che l'hanno modificata; che un deroga a tale obbligo — da concedere con decisione della Commissione — è tuttavia prevista dall'articolo 3 della raccomandazione stessa qualora sia giustificata da particolari ragioni di tecnica doganale o di politica commerciale; che un siffatto caso di politica commerciale deriva dalla conclusione di accordi commerciali o dalle decisioni autonome relative all'entrata in vigore delle loro disposizioni tariffarie alla data prevista da tali accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, in esecuzione delle decisioni del 29 giugno 1977 prese dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in seno al Consiglio, all'importazione dei prodotti siderurgici originari della Repubblica araba d'Egitto, della Repubblica araba siriana, del Regno ascemita di Giordania e della Repubblica libanese, la sospensione dei dazi prevista negli accordi firmati con i tre primi di questi paesi il 18 gennaio 1977 e con l'ultimo il 3 maggio 1977.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai prodotti originari di ciascuno dei paesi terzi summenzionati, fino all'entrata in vigore dell'accordo firmato con questi paesi e al più tardi fino al 30 giugno 1978.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

[1]) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.